

n. 9989-1/2024 r.g.



Tribunale di Roma
Sedicesima Sezione civile
Specializzata in materia di impresa

Il giudice, dott. [OMISSIS] ;
letti gli atti del giudizio;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09/07/2024;
ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con provvedimento del 18/04/2024 questo Tribunale ordinava alla [SOCIETA' ALFA] *“di consentire alla [SOCIETA' BETA] [SOCIETA' BETA], anche attraverso professionisti di sua fiducia, entro quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, l'esame diretto e l'eventuale estrazione di copia a proprie spese dei libri sociali e dei documenti relativi alla gestione amministrativa della società”*.

A corredo della predetta statuizione veniva altresì disposta la condanna della [SOCIETA' ALFA] al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordinanza stessa.

Seguiva il tentativo di esecuzione da parte della [SOCIETA' BETA] a mezzo di professionista di fiducia, il quale concordava con l'organo amministrativo della [SOCIETA' ALFA] [SOCIETA' ALFA] l'accesso per la data del 09/05/2024. Essendo in tale sede emersi contrasti interpretativi tra le parti in merito al contenuto precettivo dell'ordinanza posta in esecuzione, la [SOCIETA' ALFA] proponeva un ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. chiedendo al Tribunale di *“determinare le modalità di attuazione dell'Ordinanza del 20.4.2024 emessa nel procedimento cautelare R.G. n. [OMISSIS] nel rispetto del principio di buona fede e correttezza per l'esercizio del diritto del socio di cui all'art. 2476 co. 2 c.c., accertando che i seguenti documenti:*

- 1) *Corrispondenza Aziendale intercorsa tra Controllata e Controllante 1.1.2022 - 30.3.24;*
- 2) *Corrispondenza Aziendale intercorsa tra AD e Consiglieri di Amministrazione 1.1.2022 - 30.3.24;*
- 3) *Documentazione inviata da AD / CDA alla Controllante nei mesi precedenti agosto 2023 ed informative come comunicate nel report di agosto 2023;*
- 4) *Comunicazioni inviata da AD alla Controllante nei mesi precedenti agosto 2023 ed*



informative come comunicate nel report di agosto 2023;

5) *Corrispondenza Aziendale ricevuta via pec e contestazioni dei Clienti e/o diffide;*

non rientrano nel perimetro dell'Ordinanza per le ragioni indicate in narrativa;

In subordine:

- *determinare le modalità di attuazione dell'Ordinanza del 20.4.2024 emessa nel procedimento cautelare R.G. n. [OMISSIS] nel rispetto dei limiti di esercizio del diritto di accesso del socio indicati in narrativa, perimetrando sotto il profilo oggettivo e temporale la richiesta di Diamante e imponendo a Diamante di sottoscrivere un impegno ad un utilizzo meramente endosocietario della documentazione ottenuta e un accordo di confidenzialità verso terzi e consentendo a SerPlast il mascheramento dei dati sensibili;*
- *in ulteriore subordine, determinare le diverse modalità di attuazione dell'Ordinanza del 20.4.2024 emessa nel procedimento cautelare R.G. n. [OMISSIS] r, adottando ogni provvedimento necessario affinché venga rispettato il principio di buona fede e correttezza per l'esercizio del diritto del socio di cui all'art. 2476 co. 2 c.c."*

A fondamento del ricorso la [SOCIETA' ALFA] deduceva:

- che in occasione dell'accesso del 09/05/2024 sarebbero stati consegnati all'odierna resistente tutti i documenti dettagliatamente elencati alle pagg. 2 e 3 del ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c.;
- che, in aggiunta a detti documenti, la resistente avrebbe preteso di prendere visione e di estrarre copia dei seguenti ulteriori documenti:
 - o corrispondenza Aziendale intercorsa tra Controllata e Controllante 1.1.2022 - 30.3.24;
 - o corrispondenza Aziendale intercorsa tra AD e Consiglieri di Amministrazione 1.1.2022 - 30.3.24;
 - o documentazione inviata da AD / CDA alla Controllante nei mesi precedenti agosto 2023 ed informative come comunicate nel report di agosto 2023;
 - o comunicazioni inviata da AD alla Controllante nei mesi precedenti agosto 2023 ed informative come comunicate nel report di agosto 2023;
 - o corrispondenza Aziendale ricevuta via pec e contestazioni dei Clienti e/o diffide;
- che, tuttavia, detta pretesa, ribadita dalla [SOCIETA' BETA] [SOCIETA' BETA] anche a seguito del motivato rifiuto di ostensione opposto da [SOCIETA' ALFA], non sarebbe allo stato fondata in quanto:
 - o nelle more [SOCIETA' BETA] avrebbe perso lo status di socia della [SOCIETA' ALFA];
 - o la richiesta, essendo estesa all'intera corrispondenza intercorsa tra i soggetti indicati, sarebbe eccessivamente ampia e generica;
 - o l'ostensione di detta documentazione, in quanto afferente alla corrispondenza



intercorsa tra la [SOCIETA' ALFA] e soggetti anche estranei alla compagine societaria, lederebbe il diritto alla riservatezza del quale detti terzi sono titolari;

- che, pertanto, nel bilanciamento dei contrapposti interessi richiesto dal legislatore, dovrebbe ritenersi preminente quello di [SOCIETA' ALFA] a non esibire ad un soggetto, ormai nemmeno più socio, documentazione contenente informazioni sensibili, anche sul piano prettamente commerciale.

Si costituiva [SOCIETA' BETA] [SOCIETA' BETA] contestando la fondatezza del ricorso e lamentando, di contro, la condotta illegittimamente ostruzionistica tenuta da [SOCIETA' ALFA] [SOCIETA' ALFA] in occasione dell'accesso del 09/05/2024.

In particolare, la resistente eccepiva:

- che gli amministratori di [SOCIETA' ALFA] non avrebbero consentito al professionista delegato da [SOCIETA' BETA] di prendere direttamente visione della documentazione richiesta, in tal modo impedendole di verificare l'effettiva inesistenza dei predetti documenti;
- che, peraltro, sussisterebbe nel caso di specie la necessità per la ricorrente di condurre un'indagine quanto più ampia possibile, essendosi il ricorso ex art. 2476 co.2 c.c. reso necessario proprio al fine di verificare i rapporti intercorrenti tra la socia di maggioranza, [SOCIETA' GAMMA] [SOCIETA' GAMMA], e la [SOCIETA' ALFA] [SOCIETA' ALFA], il cui organo amministrativo sarebbe a maggioranza espressione della prima;
- che l'eccezione di genericità della richiesta sarebbe altrettanto infondata, essendo evidente l'interesse della [SOCIETA' BETA] ad appurare il contenuto della corrispondenza intrattenuta dalla [SOCIETA' ALFA] in relazione al solo periodo successivo all'ingresso in società di Acea Ambiente s.r.l. ed alla conseguente nomina nel C.d.a. di amministratori che erano espressione della prima;
- che nel caso di specie non sussisterebbe alcuna esigenza di riservatezza, tale da giustificare una compressione o una limitazione del diritto di ispezione riconosciuto con l'ordinanza in via di esecuzione;
- che la quasi totalità delle informazioni rilevanti sul piano commerciale ed industriale sarebbe già nota alla [SOCIETA' BETA], la quale sarebbe socia fondatrice della [SOCIETA' ALFA] ed avrebbe in passato procacciato personalmente la quasi totalità degli attuali clienti.

Il ricorso proposto dalla [SOCIETA' ALFA] va rigettato, essendo fondate le contestazioni mosse dalla [SOCIETA' BETA].

Preliminarmente, giova precisare che il presente procedimento, in quanto introdotto ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., è finalizzato alla mera determinazione delle modalità di esecuzione



dell'ordinanza del 20/04/2024.

Pertanto, in primo luogo, esulano dal *thema decidendum* tutte quelle eccezioni tese a far valere l'originaria erroneità delle valutazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della decisione, nonché tutte le eccezioni volte a rappresentare la necessità di una revoca o di una modifica di detto provvedimento per circostanze sopravvenute alla sua adozione. Dunque, deve ritenersi ingiustificato il rifiuto della [SOCIETA' ALFA] a dare esecuzione all'ordinanza del 20/04/2024 (ad oggi non revocata) in ragione della sopravvenuta perdita dello *status socii* da parte della Diamante.

Al contempo, ribadito che il presente procedimento è deputato a determinare le modalità di esecuzione dell'ordinanza del 20/04/2024, assume rilevanza dirimente, ai fini dell'individuazione della documentazione oggetto di ordine di ostensione, l'esame del dispositivo posto a conclusione del predetto provvedimento, a mezzo del quale il Tribunale ha ordinato “*alla* [SOCIETA' ALFA] [SOCIETA' ALFA] *di consentire alla* [SOCIETA' BETA] *, anche attraverso professionisti di sua fiducia, entro quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, l'esame diretto e l'eventuale estrazione di copia a proprie spese dei libri sociali e dei documenti relativi alla gestione amministrativa della società*”.

Orbene, imponendo detto provvedimento l'ostensione indiscriminata dei “*libri sociali e dei documenti relativi alla gestione amministrativa della società*”, ritiene il Tribunale che rientrino nell'ordine di ostensione tutti i documenti da ultimo richiesti dalla [SOCIETA' BETA] e segnatamente:

- corrispondenza Aziendale intercorsa tra Controllata e Controllante 1.1.2022 - 30.3.24;
- corrispondenza Aziendale intercorsa tra AD e Consiglieri di Amministrazione 1.1.2022 - 30.3.24;
- documentazione inviata da AD / CDA alla Controllante nei mesi precedenti agosto 2023 ed informative come comunicate nel report di agosto 2023;
- comunicazioni inviate da AD alla Controllante nei mesi precedenti agosto 2023 ed informative come comunicate nel report di agosto 2023;
- corrispondenza Aziendale ricevuta via pec e contestazioni dei Clienti e/o diffide.

La richiesta, oltre che conforme alle determinazioni assunte con l'ordinanza del 20/04/2024 (e dunque per ciò solo meritevole di accoglimento in sede di ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c.) è in ogni caso in linea con quanto statuito dalla più recente giurisprudenza di merito, secondo la quale “*il diritto di ispezione del socio non amministratore di s.r.l. ha ad oggetto non solo la documentazione strettamente contabile, ma anche la documentazione sociale e ogni documento attinente all'attività di amministrazione dell'impresa (ivi compresi contratti ed accordi, atti relativi a giudizi in corso, la corrispondenza, ecc.) e contempla anche il diritto ad avere notizie dagli amministratori, di tal che l'amministratore deve fornire le indicazioni relative all'andamento della*



gestione e degli affari” (cfr. Trib. Venezia, 12/08/2023).

Né il rifiuto può dirsi giustificato con l'asserita necessità di prevenire eventuali violazioni del diritto alla riservatezza della Serplast stessa o di terzi che con essa hanno intrattenuto uno scambio di corrispondenza.

A tal riguardo va in primo luogo rilevato che, rientrando la corrispondenza della società nel novero dei “*documenti relativi alla gestione amministrativa*”, era onere dell'odierna ricorrente richiedere – eventualmente anche a mezzo di reclamo – l'eventuale secretazione di uno o più documenti o l'espunzione di questi ultimi dal novero di quelli fatti oggetto di ordine di esibizione.

In secondo luogo, anche a voler prescindere dalla pur dirimente considerazione che precede, ritiene il Tribunale che le doglianze di parte ricorrente siano sul punto a dir poco generiche, specie ove si consideri che la richiesta della [SOCIETA' BETA] [SOCIETA' BETA], lungi dall'assumere i connotati della manifesta pretestuosità, appare finalizzata a ricostruire le modalità di esercizio del potere di direzione esercitato da [SOCIETA' GAMMA] sulla controllata per il tramite degli amministratori nominati su volere della prima. Pertanto, prescindendo da qualsivoglia considerazione circa la fondatezza dell'ipotesi avanzata dalla [SOCIETA' BETA], ritiene il Tribunale che, alla luce di siffatta allegazione, non possa dirsi pretestuosa la richiesta, da parte della socia di minoranza, di esibizione della corrispondenza nella quale, in ipotesi, potrebbe essere rinvenuta la prova dell'ipotizzata condotta illecita della controllante in suo danno.

Ad ogni modo, attesa la sopravvenuta cristallizzazione dell'ordinanza del 20/04/2024, la richiesta di esibizione deve ritenersi legittima con riferimento a tutta la documentazione relativa alla gestione amministrativa della società, intesa nella sua totalità, a prescindere dalla rappresentazione di uno specifico interesse a consultare uno o più specifici documenti.

Vanno infine disattese le censure mosse dalla [SOCIETA' ALFA] in merito all'ipotizzata genericità della richiesta.

A tal riguardo giova premettere che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di merito, il diritto di ispezione del socio “*può essere esercitato in via potestativa, senza che il socio debba indicare o dimostrare l'utilità della documentazione a cui intende accedere rispetto ad uno specifico interesse fermo restando il limite di azioni palesemente abusive e del necessario rispetto di esigenze di riservatezza di sociali*” (cfr. Trib. Torino 10/02/2023). Inoltre, detto diritto “*può essere esercitato non solo in funzione degli interessi della società, ma anche in funzione dell'interesse individuale del socio, propedeutico alla tutela della vasta gamma dei diritti del socio medesimo. Non è necessario che il socio non amministratore esprima il motivo per cui le potestà ispettive e di*



controllo vengono esercitate, sempre che esse non siano connotate in termini di abusività o malafede" (cfr. Trib. Venezia 05/01/2023).

D'altronde, l'ampiezza della tutela in questa sede riconosciuta al socio non amministratore può essere agevolmente spiegata dal fatto che il diritto di ispezione ha natura di diritto potestativo di controllo sull'andamento della società, a sua volta strumentale all'esercizio dei poteri connessi, sia all'interno della società sia mediante eventuali iniziative giudiziarie. In quest'ottica è fisiologico che, essendo l'ispezione finalizzata ad esperire un generalizzato controllo della legittimità dell'operato dell'organo amministrativo, la stessa non possa essere circoscritta ad uno o più specifici documenti preventivamente individuati dal socio.

In definitiva, si impone il rigetto del ricorso proposto dalla [SOCIETA' ALFA] [SOCIETA' ALFA] ed il contestuale accoglimento delle istanze formulate dalla [SOCIETA' BETA] [SOCIETA' BETA] a mezzo della propria memoria di costituzione.

P.Q.M.

- rigetta il ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. proposto dalla [SOCIETA' ALFA] ;
- dispone che, in attuazione dell'ordinanza del 20/04/2024, sia consentito alla [SOCIETA' BETA] [SOCIETA' BETA] l'esame, anche attraverso professionisti di sua fiducia, l'esame diretto e l'eventuale estrazione di copia a proprie spese dei libri sociali e dei documenti relativi alla gestione amministrativa della società, ivi compresi:
 - o corrispondenza Aziendale intercorsa tra Controllata e Controllante 1.1.2022 - 30.3.24;
 - o corrispondenza Aziendale intercorsa tra AD e Consiglieri di Amministrazione 1.1.2022 - 30.3.24;
 - o documentazione inviata da AD / CDA alla Controllante nei mesi precedenti agosto 2023 ed informative come comunicate nel report di agosto 2023;
 - o comunicazioni inviata da AD alla Controllante nei mesi precedenti agosto 2023 ed informative come comunicate nel report di agosto 2023;
 - o corrispondenza Aziendale ricevuta via pec e contestazioni dei Clienti e/o diffide;
- condanna la [SOCIETA' ALFA] [SOCIETA' ALFA] alla rifusione in favore della [SOCIETA' BETA] [SOCIETA' BETA] delle spese del presente subprocedimento, che liquida in € 4.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Roma, 20/07/2024

il Giudice

dott. [OMISSIS]

